

Trattamento dati in relazione al Covid 19

La scuola non può comunicare alle famiglie degli alunni l'identità dei parenti di studenti risultati positivi al COVID 19. Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i contatti stretti del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi. L'istituto scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie, affinché le stesse possano ricostruire la filiera dei contatti del contagiato, nonché, sotto altro profilo, ad attivare le misure di sanificazione recentemente disposte

I dati personali

Le scuole possono trattare particolari categorie di ***dati personali nell'ambito della emergenza sanitaria***, tra cui i dati relativi allo stato di salute. Infatti, possono trattare i dati, ***anche relativi a categorie particolari di insegnanti, alunni (anche minorenni), e genitori*** nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e ***non devono chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati poiché la base giuridica per tale trattamento è costituita dalla normativa finalizzata al contenimento della diffusione del virus all'interno degli istituti scolastici.***

I dati personali trattati nell'ambito della emergenza sanitaria

Gli istituti scolastici hanno l'obbligo di conservare e proteggere i dati raccolti secondo quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE n. 2016/679) ed in base alla normativa nazionale di adeguamento di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e comunque per il tempo strettamente necessario.

Diffusione di dati personali

Le scuole non possono diffondere i dati personali relativi a categorie particolari, quali quelli riguardanti lo stato di salute, di insegnanti, alunni e genitori all'esterno. Gli Istituti scolastici sono altresì tenuti al trattamento degli stessi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.